



CORTE SPORTIVA DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n.13 del 27 giugno 2022

Riunione del 16 Giugno 2022

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente Avv. Giuseppe Bianco
Componente Avv. Luisella Savoldi

CSA13.21.2022 - Reclamo ex art.27 Reg. Giurisd. Fipav del Sig. Russino Flavio avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Territoriale, con decisione C.U. n. 25 del 25/05/2022 (stagione sportiva 2021-2022 - gara 2DFB 1899 del 20/05/2022).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

- letto il reclamo e visionati attentamente i documenti acquisiti ed allegati e segnatamente il rapporto di gara;
- sentiti, all'udienza del 09/06/2022, l'Avv. Silvia De Gregorio, difensore del reclamante, nonché quest'ultimo che ha reso interrogatorio libero;
- valutata l'attività istruttoria espletata all'udienza del 16/6/2022, disposta ed ammessa con l'ordinanza del 9/6/2022 di questa Corte, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dall'atleta Guastamacchia Giada, teste addotta da parte reclamante ed a quelle rese dal Sig. Tamburro Luca, in qualità di segnapunti della gara in questione e la cui audizione è stata disposta d'ufficio quale persona informata sui fatti;
- sentita, sempre all'udienza del 16/06/2022, l'Avv. Silvia De Gregorio, difensore del reclamante, che ha concluso riportandosi al reclamo introduttivo e chiedendone l'integrale accoglimento;
- considerato che il rapporto del primo arbitro della gara, pur costituendo fonte primaria di prova, deve essere adeguatamente valutato e ciò anche in correlazione ad altri eventuali elementi di prova;
- ritenuto che, dalla attività istruttoria espletata ed in particolar modo dalle dichiarazioni rese dai testi escussi Guastamacchia Giada e Tamburro Luca, è emerso il comportamento antisportivo tenuto dal reclamante, ma non culminato nelle frasi gravemente minacciose per la vita e l'incolumità del primo arbitro, di cui al rapporto di quest'ultimo;
- che, alla luce di quanto sopra detto, seppure rimangono da stigmatizzare il



comportamento tenuto dal Russino e le frasi pronunciate dallo stesso, già sanzionato in gara e con la squalifica per la gara successiva, non si ravvisano elementi di fatto tali da ritenere lo stesso reclamante meritevole, oltre delle sanzioni scontate, della squalifica della sospensione da ogni attività federale fino al 25/11/2022 e ciò anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali, emessi in casi analoghi, dai Giudici Sportivi Nazionali e da questa Corte d'Appello.

In considerazione di ciò, in ossequio al principio della gradualità della pena, la Corte ritiene di rimodulare l'entità della sanzione comminata, riducendola equamente ad una sospensione da ogni attività federale fino al 25/9/2022 compreso.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto ed a limitata modifica del C.U. n. 25 del 25/05/2022, emesso dal Giudice Sportivo Territoriale, fermo il resto, dispone di rideterminare la sanzione a carico del tesserato Flavio Russino riducendola ad una sospensione da ogni attività Federale fino al 25 Settembre 2022 compreso.

F.to Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 27 Giugno 2022